



ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo”

Regolamento di funzionamento ed organizzazione

Adottato nella seduta del 10 novembre 2017



Art. 1 – Finalità e scopi

1. Il presente Regolamento definisce, le finalità, gli scopi, la composizione e le modalità di funzionamento dell'OGD Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica, denominata "Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo", ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11/2013 e della D.G.R.V. 2286 del 10/12/2013, così come modificata con D.G.R.V. n. 190 del 21/2/2017 (Riconosciuto con D.G.R.V. n. 584 del 28/4/2017, pubblicata sul BUR Veneto n. 46 del 16/5/2017).
2. Scopo principale dell'OGD è quello di creare sinergie e forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione turistica e del proprio ambito territoriale, nello sviluppo dei prodotti turistici per il rafforzamento del sistema di offerta, mettendo tali soggetti nelle condizioni di operare, il più possibile, in modo unitario nell'esercizio delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione, programmazione e concertazione degli eventi e manifestazioni a valenza turistica, nel rispetto delle normative della programmazione regionale e locale.

Art. 2 – Natura giuridica

1. L'OGD è stata costituita a seguito di sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa da parte dei soggetti promotori in data 15 dicembre 2016 (il relativo schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale da parte dei singoli Comuni dell'area Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo – Mira, Stra, Pianiga, Camponogara, Campolongo Maggiore, Vigonovo, Mirano, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Martellago e Noale – e dall'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" per conto dei Comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò e Campagna Lupia), con le caratteristiche di "tavolo di confronto" delle strategie tra pubblico e privato con funzioni consultive e di concertazione.
2. La stessa potrà cambiare configurazione, se i sottoscrittori lo riterranno opportuno, verso un vero e proprio sistema organizzato di coordinamento della gestione e della destinazione dei prodotti turistici, avente una distinta personalità giuridica rispetto a quella dei Comuni aderenti ovvero organizzarsi in altre forme associative.

Art. 3 – Soggetti partecipanti

1. Possono partecipare all'OGD, oltre ai sottoscrittori, anche i seguenti soggetti:
 - a) Associazioni di Categoria del settore economico, produttivo, del ricettivo/turistico e dei servizi;
 - b) altri soggetti privati, in forma singola (ditta individuale o società), rappresentativi delle diverse categorie produttive e dei servizi, non rappresentati dalle Associazioni di Categoria di cui alla lett. a);
 - c) Enti senza scopo di lucro, oltre ad altre Associazioni che abbiano comunque tra le proprie finalità la promozione turistica del territorio di riferimento dell'OGD;
 - d) Altri Enti locali purchè non aderenti ad altre OGD, ed altri Enti territoriali e funzionali.



Art. 4 – Adesione e rappresentanza.

1. Le Associazioni od i soggetti privati con i requisiti di cui all'art. 3, che intendono aderire all'OGD dovranno presentare formale domanda di adesione al Presidente, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare.
2. L'eventuale adesione verrà deliberata alla prima riunione utile del Tavolo di confronto degli aderenti all'OGD, previa verifica dei requisiti di ammissione. Il Presidente provvederà ad inviare la dovuta comunicazione all'interessato ed a far sottoscrivere il Protocollo d'Intesa ed il Regolamento interno di funzionamento ed organizzazione per accettazione.
3. I soggetti partecipanti ammessi potranno essere rappresentati alle riunioni della OGD dal proprio rappresentante legale, dal titolare o da proprio delegato anche di volta in volta indicato.
4. Chi interverrà alle riunioni in rappresentanza dei soggetti aderenti, potrà essere accompagnato da massimo di 2 persone di propria fiducia che non avranno diritto di voto.
5. Le variazioni relative alle componenti dell'OGD devono essere immediatamente comunicate a mezzo PEC alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Turismo, cui compete la tenuta e l'aggiornamento dei dati relativi alle OGD riconosciute.

Art. 5 – Competenza

1. L'OGD è un Tavolo di confronto che definisce una programmazione strategica e coordinata della *governance*, individuando congiuntamente le iniziative in chiave operativa, le modalità di reperimento e la destinazione delle necessarie risorse.
2. Le singole Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'OGD, nei provvedimenti che saranno adottati dai Comuni in materia turistica, dei servizi per il turismo e dell'organizzazione degli eventi e manifestazioni a valenza turistica, dovranno tener conto degli indirizzi e delle decisioni prese dall'OGD.
3. In particolare le decisioni assunte dal predetto Tavolo di confronto possono riguardare:
 - a) la *governance* del territorio e la creazione e lo sviluppo di ulteriori sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei prodotti turistici;
 - b) l'organizzazione, la gestione e l'aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale;
 - c) la qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione;
 - d) la promozione, il marketing e la vendita dell'offerta turistica integrata dei soggetti pubblici e privati;
 - e) la programmazione e condivisione degli eventi e manifestazioni a valenza turistica nel rispetto e considerazione delle tipicità locali;
 - f) progetti ed azioni per lo sviluppo delle relazioni imprenditoriali ed interprofessionali, per l'implementazione di un sistema di qualità e per lo sviluppo e la promozione di forme di turismo sostenibile.
4. L'OGD indica i criteri per l'individuazione di uno o più soggetti attuatori delle azioni e delle attività di servizi ritenute necessarie.



Art. 6 – Organizzazione

1. L'OGD di norma si riunisce nella sede stabilita a Mira (VE) presso Villa Widmann di Via Nazionale n. 420, su iniziativa del Presidente e/o su indicazione dei soggetti facenti parte del tavolo di confronto (Assemblea dei sottoscrittori).
2. Il Presidente, ove lo consiglino particolari ragioni, potrà disporre la convocazione presso altra sede secondaria, per rispondere a criteri di rotazione e visibilità fra i territori.
3. In ogni caso l'OGD si riunisce almeno tre volte all'anno di cui una entro il 30 gennaio di ciascun anno, un'altra entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione da parte delle Amministrazioni Comunali per discutere del piano promo-commerciale ed il relativo conto economico previsionale, il piano degli interventi e/o servizi annuali assegnati al soggetto o ai soggetti attuatori, ed un'altra ancora entro il 15 ottobre per delineare le linee guida strategiche sulla programmazione turistica per l'anno successivo.
4. La rappresentanza dell'OGD è in capo al *Presidente* che viene scelto tra i sottoscrittori di parte pubblica. Il Presidente concede la parola, regola la discussione, pone ai voti le questioni, dichiara aperta e chiusa la trattazione dell'argomento e la seduta, dirime qualsiasi questione ed esercita ogni altro potere necessario alla disciplina dell'adunanza.
5. Il *Vice Presidente* è invece espressione di parte privata
6. Il Tavolo di confronto è convocato dal Presidente con avviso scritto ed inviato tramite mail all'indirizzo indicato da ciascun sottoscrittore, almeno 5 giorni antecedenti la seduta, recante le questioni oggetto di trattazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della seduta.
7. Il Tavolo di confronto si compone di 2 organi: *l'Assemblea degli Aderenti* e il *Consiglio Direttivo*.
8. L'Assemblea degli Aderenti è costituita da tutti i sottoscrittori del Protocollo d'Intesa, alla quale partecipa il rispettivo rappresentante legale del Comune, Ente o Associazione ovvero suo delegato, eventualmente accompagnato da 2 persone di fiducia senza diritto di voto. Sono attribuite all'Assemblea dei sottoscrittori le funzioni di cui all'art. 4 del Protocollo d'Intesa, e precisamente: approvazione del Piano Strategico di Destinazione/DMP (Destination Management Plan), approvazione dei Piani annuali e pluriennali degli interventi, i Bilanci annuali preventivo e consuntivo.
9. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è l'organo di gestione che cura l'attuazione e la realizzazione di quanto deliberato dall'Assemblea degli Aderenti, ed ha le seguenti funzioni: predisposizione del Piano Strategico di Destinazione/DMP e dei Piani annuali e pluriennali degli interventi da proporre all'Assemblea, coordinamento delle attività degli aderenti stessi in linea con gli indirizzi da sottoporre ad approvazione, e la redazione dei Bilanci annuali. La composizione del Consiglio Direttivo è di 14 membri, di cui 8 di parte pubblica e 6 di parte privata:
 - a) per la parte pubblica vengono stabiliti i seguenti criteri, ai fini della nomina: 2 componenti sono espressione dei Comuni della Riviera del Brenta (con priorità di scelta alle forme associative in quanto garantiscono maggior rappresentatività ed al Comune che ha maggiori presenze turistiche e/o strutture ricettive nel proprio territorio), 2 componenti vengono invece designati dai Comuni della Terra dei Tiepolo (con priorità di scelta alle forme associative in quanto garantiscono maggior rappresentatività e la clausola che qualora vengano attribuite funzioni in materia turistica a forme associative non già assegnate siano conseguentemente riviste le designazioni, ed al Comune che ha maggiori presenze turistiche e/o strutture ricettive nel proprio territorio); 2 componenti



scelti tra le società partecipate della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia (in considerazione che hanno sottoscritto un protocollo di reciproca collaborazione, e gestiscono gli unici IAT di territorio attualmente attivi nella destinazione), 1 componente designato dalle Istituzioni Universitarie e 1 dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, in quanto espressione del mondo delle Imprese.

- b) i 6 componenti di parte privata, sono designati secondo autonome forme di consultazione, garantendo la più ampia rappresentanza alle categorie economiche purchè rappresentate nella Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare e/o nel C.N.E.L. ed alle altre associazioni locali.
10. L'OGD è validamente costituita, sia durante l'Assemblea degli Aderenti che in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei componenti oppure in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli aderenti all'OGD ed adotta le proprie decisioni (pareri e proposte) con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 11. In ogni caso, le decisioni che comportino spese finanziate dalle Amministrazioni Comunali, devono essere assunte con il voto favorevole e vincolante del Sindaco o suo delegato quale rappresentante dei rispettivi enti.
 12. Gli Enti Pubblici possono contribuire per i singoli progetti, manifestazioni, individuati e sostenuti nei singoli territori comunali con risorse derivanti dal proprio Bilancio o da eventuali finanziamenti e contributi specifici che si rendessero disponibili ed appositamente destinati dagli strumenti programmatori dell'ente al perseguimento delle finalità dell'OGD.
 13. I soggetti privati provvedono a contribuire alle finalità dell'OGD nei limiti delle disponibilità delle proprie risorse specificatamente destinate allo scopo.
 14. Le decisioni assunte dal predetto Tavolo di confronto sono riassunte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 15. Il Segretario dell'OGD è individuato dal Presidente nell'ambito della propria struttura amministrativa di riferimento.
 16. I verbali delle sedute dell'OGD vengono conservati presso gli uffici del soggetto che svolge le funzioni di Segreteria. Dopo la sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario, gli interessati potranno prenderne visione, presso la sede della segreteria come sopra individuata ed estrarne copia.
 17. I soggetti partecipanti aventi diritto al voto qualora non concordino con quanto scritto nel verbale, possono depositare nota a verbale, che sarà conservata unitamente al verbale della seduta.
 18. Le sedute dell'OGD non sono pubbliche. Su invito del Presidente possono altresì partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, funzionari dei Comuni, esperti o consulenti nelle materia in trattazione. Qualora fosse ritenuto, si potranno altresì formare apposite Commissioni di lavoro.

Art. 7 – Costi di organizzazione

1. I soggetti componenti l'OGD possono deliberare dei contributi annui, al fine di contribuire ai costi di funzionamento del Tavolo di confronto, con modalità e le date dei versamenti prestabiliti.



2. In caso di decadenza, recesso o esclusione dei soggetti componenti, il pagamento dovrà essere eseguito per l'intera annualità richiesta.

Art. 8 – Decadenza, recesso ed esclusione

1. I soggetti componenti cessano di far parte dell'OGD per decadenza, recesso ed esclusione, precisando che ciascun componente non è persona fisica ma rappresentante di Ente locale, territoriale e funzionale oppure di Associazione di Categoria, altro Ente ed Associazione od Imprese private. Le deliberazioni relative sono di competenza dei soggetti componenti l'OGD e dovranno essere comunicate da parte del Presidente agli interessati a mezzo mail, PEC, fax o raccomandata. La decadenza, il recesso e l'esclusione diventano efficaci dalla data di riunione dell'OGD in cui si è accolta la richiesta o deliberato in merito.
2. I soggetti componenti l'OGD decadono nei seguenti casi:
 - a) nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive;
 - b) per cessazione dell'attività;
 - c) quando venga assoggettato a procedure concorsuali;
3. Il recesso è consentito ai soggetti componenti l'OGD che dissentano dalle deliberazioni dell'OGD o perdano i requisiti di cui all'art. 3. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente a mezzo mail, PEC, fax o raccomandata.
4. I soggetti componenti l'OGD potranno deliberare l'esclusione di chi:
 - a) non osservi le disposizioni del presente Regolamento;
 - b) non rispetti puntualmente gli obblighi assunti verso l'OGD;
 - c) svolga azioni in contrasto con le finalità e gli indirizzi dell'OGD.

Art. 9 – Scioglimento

1. L'OGD potrà essere sciolta mediante voto favorevole di due terzi dei soggetti componenti (per quanto riguarda le Amministrazioni Comunali previa delibera della rispettiva Giunta Comunale).

Art. 10 – Modifiche del regolamento.

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato qualora i soggetti componenti l'OGD ritengano necessario adeguarlo a nuove esigenze operative.
2. Le modifiche, parziali o totali, potranno essere apportate dall'Assemblea dei sottoscrittori, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soggetti componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di dissenso su una proposta di modifica al Regolamento da parte di un rappresentante di un'Amministrazione Comunale, sarà necessario il voto della maggioranza dei soggetti componenti per l'approvazione della proposta di modifica.